

LA PARROCCHIA NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO

Premessa

La parrocchia ha determinati obblighi in riferimento all'ordinamento statale, in particolare negli ambiti civile e fiscale, sia quando svolge soltanto attività istituzionali sia quando gestisce attività commerciali. Essa è tenuta a osservare la normativa fiscale e civile, soprattutto in materia assicurativa (cf. can. 1284 § 2, 1°) e di diritto del lavoro (cf. can. 1286). (*Istruzione* n. 119)

Considerate la mutevolezza e la complessità della normativa e della stessa prassi tributario-fiscale, si consiglia di avvalersi sempre della consulenza di professionisti preparati ed aggiornati e dei servizi di tecnici esperti.

SI RIPORTANO, DI SEGUITO, I NN. 76-82 DELLA ISTRUZIONE CEI

Condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano

76. Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi, sotto il profilo fiscale, *enti non commerciali*, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cf. art. 73 comma primo, lettera c, del DPR N. 917/1986, modificato con D.lgs. n. 344/2003). Essi per legge hanno infatti fine di religione o di culto e per oggetto principale attività rispondenti al loro fine istituzionale, cioè «quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (legge n. 222/1985, art. 16, lettera a). Possono tuttavia svolgere anche attività diverse (cf. legge n. 222/1985, artt. 15 e 16, lettera b), che «sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984).

77. In considerazione del continuo variare delle norme, si richiamano qui di seguito i soli principi generali in materia fiscale applicabili al presente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

- a) Gli enti non commerciali devono avere ciascuno il proprio codice fiscale: non sono tenuti ad avere la partita IVA, a meno che esercitino abitualmente anche un'attività commerciale.
- b) Gli stessi enti sono sostituiti d'imposta, e devono perciò operare e versare le ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai professionisti, rilasciare agli stessi le certificazioni annuali (mod. CUD o altro documento previsto dalla normativa fiscale) e fare la relativa dichiarazione (mod. 770).
- c) Gli enti ecclesiastici non sono tuttavia sostituiti d'imposta per le remunerazioni ai sacerdoti che svolgono servizio presso di essi, in quanto tale compito è attribuito per legge all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (cf. legge n. 222/1985, art. 25).
- d) Nel campo delle imposte dirette erariali gli enti ecclesiastici sono soggetti, se hanno redditi imponibili, al pagamento dell'imposta sul reddito delle società (già IRPEG ora IRES), nonché alla

presentazione annuale della dichiarazione dei redditi. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, avendo fine di religione o di culto, sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione (cf. art. 7 comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984) e perciò beneficiano della agevolazione di carattere "soggettivo" consistente nella riduzione alla metà dell'IRES, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 lettera c, del dPR n. 601/1973. Tale agevolazione non compete agli enti ecclesiastici non riconosciuti civilmente.

e) Agli enti non commerciali la normativa fiscale riconosce una capacità contributiva limitata, nel senso che, a differenza di quanto previsto per gli altri soggetti, nel loro caso concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto alcune categorie di entrate: redditi da immobili, redditi da capitali, redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività cosiddette commerciali, e plusvalenze realizzate mediante particolari operazioni di cessione di fabbricati o di aree edificabili (cf. artt. 67-7 e 143-149 del dPR n. 917/1986, modificato con D.lgs. n. 344/2003). Non costituiscono perciò reddito le offerte dei fedeli, i contributi e le altre entrate che pervengono agli enti ecclesiastici. Si rammenti che i redditi fiscalmente rilevanti per l'ente non commerciale sono tassati ovunque prodotti e indipendentemente dall'esistenza del fine di lucro e dalla loro destinazione, e quindi anche se destinati per fini di culto, assistenza, beneficenza, ecc.

f) Sono tenuti alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e al pagamento delle relative imposte gli enti che svolgono attività commerciale in via abituale e/o quelli che, nell'ambito delle attività istituzionali, si avvalgono di personale dipendente o assimilato pure di collaboratori occasionali.

g) In particolare, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU):

- ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alle loro pertinenze (cf. D.lgs. n. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. d);

- agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, di cui all'art. 16 lett. a, della legge n. 222/1985 (ivi, lett. i).

78. Per *redditi fondiari* si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato. Non sono produttive di reddito fondiario, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze (in questo caso le unità immobiliari sono esenti) e le unità immobiliari considerate strumentali all'esercizio di un'attività commerciale (in questo caso, l'ente è tenuto a denunciare il reddito d'impresa). Pertanto l'ente che ha come proprietà soltanto un immobile cat. E/7, cioè una chiesa aperta al culto pubblico con le sue pertinenze, anche se queste sono censite con una propria rendita catastale, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi né a pagare l'imposta municipale propria.

79. Per *redditi d'impresa* si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da obbligazioni, e i redditi da partecipazione in società, con l'esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Pertanto l'ente che ha come redditi di capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad es. conti correnti bancari, titoli di Stato, ecc.) non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

80. Per *redditi d'impresa* si intendono quelli provenienti da attività commerciali.

Sono attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di corrispettivo (cf. artt. 143-149 del dPR n. 917/1986, modificato con D.lgs. n. 344/2003).

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di

attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (cf. art. 143, comma 3, del DPR n. 917/1986, modificato con D.lgs. n. 344/2003).

Le attività derivanti da attività agricole che eccedono i limiti stabiliti dall'art. 32 del DPR n. 917/1986, modificato con D.lgs. n. 344/2003, sono considerate commerciali.

Anche talune attività di carattere pastorale possono considerarsi commerciali nel caso in cui vi sia il pagamento di un corrispettivo (ad esempio: la gestione di un cinema parrocchiale, la rivendita di articoli religiosi al pubblico, ecc.).

Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un'attività commerciale, conservano la natura di enti non commerciali, con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali, e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto riguarda l'attività commerciale, non per le altre attività istituzionali. Ciò comporta la necessità di distinguere quali entrate devono essere computate nella contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali.

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali sono tenuti agli adempimenti specifici relativi all'IVA, cioè alla dichiarazione di inizio di attività commerciale, alla richiesta della partita IVA entro trenta giorni dall'inizio, alla contabilità sui libri IVA e alla dichiarazione IVA.

81. Tra i *redditi diversi* si richiamano, a titolo di esempio, «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione» (art. 67 del DPR n. 917/1986, modificato con D.lgs. n. 344/2003).

82. Per quanto riguarda le imposte indirette, le successioni e donazioni in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (già esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni oggi soppressa) sono esenti da tributi – compresa l'imposta di registro – ai sensi del combinato disposto degli artt. 13-14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, degli artt. 1, comma 2 (imposta ipotecaria), e 10, comma 3 (imposta catastale), del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dell'art. 3 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Codice fiscale, partita IVA.

La Parrocchia deve avere un proprio *numero di codice fiscale*, da indicare in atti e documenti a norma di legge. Il codice fiscale deve essere richiesto alla competente Agenzia delle Entrate. Il numero di codice fiscale della Parrocchia è unico e va utilizzato per tutte le sue attività.

Il *numero di partita IVA* va richiesto solo nel caso in cui la Parrocchia eserciti, in via non occasionale, un'attività considerata commerciale e pertanto rientrante nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (es. scuola materna, cinema, bar). Anche in questo caso vale il criterio dell'unicità: occorrerà chiedere un solo numero di partita IVA (in aggiunta al codice fiscale già posseduto) che andrà utilizzato per tutte le attività commerciali; per le attività istituzionali, invece, si continuerà ad usare il codice fiscale.

La Parrocchia come sostituto d'imposta

L'ente Parrocchia, a prescindere dallo svolgimento di attività commerciali, rientra tra i soggetti che il DPR 600/73 individua quali sostituti d'imposta (ossia soggetti tenuti a trattenere e versare una determinata percentuale alle somme corrisposte a terzi, comportandosi, così, come loro «sostituti» verso il fisco).

La Parrocchia, pertanto, è tenuta:

- a trattenere e versare una determinata percentuale delle somme corrisposte:
- al personale dipendente (art. 23),
- ai lavoratori autonomi (art. 25),
- ai percettori di compensi per la perdita di avviamento (art. 28),
- ai soggetti che hanno conseguito premi o vincite (art. 30),
- ad effettuare le ritenute previste per legge, da versarsi al concessionario per la riscossione,
- a presentare annualmente l'apposita dichiarazione di sostituto d'imposta (mod. 770), o inserire i dati relativi nel Modello Unico.

La Parrocchia, al contrario, non ha alcun obbligo di sostituto d'imposta nei confronti del Parroco e degli altri sacerdoti destinati ad essa in quanto per tutte le somme che essi percepiscono a titolo di remunerazione dalla Parrocchia e da altri enti ecclesiastici il sostituto d'imposta è l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

Nei confronti dei dipendenti

A ciascun dipendente la Parrocchia deve rilasciare la certificazione dei compensi corrisposti nel corso dell'anno (mod. Cud) entro il 15 marzo dell'anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta. Essa, invece, non è tenuta a prestare assistenza fiscale in favore dei dipendenti. Se però il dipendente si avvale dell'assistenza fiscale di un centro autorizzato, essa dovrà provvedere, sulla base delle risultanze contabili trasmesse dal centro, alla liquidazione o al rimborso dell'imposta a carico del dipendente.

Nei confronti dei professionisti e collaboratori

Di solito, quando la Parrocchia ha uno o più dipendenti, ottempera puntualmente agli adempimenti previsti come sostituto d'imposta (anche perché abitualmente, si affida per queste incombenze a uno studio professionale). E' facile, però, che la Parrocchia dimentichi di comportarsi da sostituto d'imposta nei confronti di professionisti e di collaboratori, dal momento che spesso vi ricorre solo in modo occasionale

I compensi corrisposti a qualunque professionista o altro lavoratore autonomo (es. commercialisti, geometri, notai) e a collaboratori anche occasionali, in presenza di fattura con o senza IVA, devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%. Le somme trattenute a questo titolo devono poi essere versate, a cura della Parrocchia, a mezzo del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento. La parrocchia è inoltre tenuta a rilasciare a ciascun soggetto, entro il mese di febbraio, la certificazione dei compensi corrisposti nel corso dell'anno precedente.

Ritenuta sui premi e sulle vincite

I premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza sono soggetti a una ritenuta pari al 10% che la Parrocchia deve operare e versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il premio viene attribuito. Tale ritenuta è a titolo d'imposta e, pertanto, non vi è obbligo di rilasciare certificazione.

Le imposte dirette sui redditi

La sola imposta diretta che può interessare la Parrocchia è l'imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (IRPEG ora IRES).

Obbligo della dichiarazione dei redditi e sue modalità

Mod. Unico (ex 760/bis)

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici hanno per definizione finalità di religione o di culto e pertanto essi sono considerati fiscalmente enti non commerciali, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, c. 1, lett. c, DPR 917/86). Il Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che solo alcuni redditi dell'ente non commerciale, e quindi anche della Parrocchia, costituiscono il reddito imponibile ai fini IRES (art. 108, DPR 917/86).

Si tratta delle seguenti categorie di reddito:

- i redditi fondiari (reddito dominicale e/o agrario dei terreni; reddito dei fabbricati) o di natura fondiaria;
- i redditi di capitale (es. dividendi azionari);
- i redditi di impresa, cioè derivanti dall'esercizio di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione (in questo caso la dichiarazione è sempre dovuta, anche se si sono realizzate solo perdite).
- I redditi diversi (tra quelli previsti dalla legge, possono di solito interessare l'ente ecclesiastico quelli derivanti dall'esercizio occasionale di attività commerciali, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di azienda, dalla vendita di terreni edificabili o che hanno formato oggetto di lottizzazione e le indennità di esproprio).

Si noti che la Parrocchia è tenuta al versamento delle imposte anche se i redditi sopra indicati vengono prodotti senza fine di lucro e destinati all'esercizio delle attività specifiche della Parrocchia (culto, catechesi, assistenza, ecc.).

Non entrano quindi a formare reddito imponibile (non vanno pertanto inseriti nella dichiarazione dell'ente Parrocchia):

- i redditi esenti,
- i redditi che scontano la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. interessi bancari, interessi sui titoli di Stato),
- le somme percepite dalla Parrocchia (o da altro ente ecclesiastico) non riconducibili alle categorie di reddito sopra elencate (es. offerte, collette, liberalità, iscrizioni a corsi di catechesi, ecc.).
- i redditi conseguiti da altri soggetti, anche se operanti in collegamento con l'ente ecclesiastico (è il caso di associazioni di volontariato, associazioni sportive, cooperative, confraternite, ecc. che operano nell'ambito parrocchiale).

La Parrocchia è tenuta alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (Mod. Unico ex 760 bis) entro il 31 ottobre di ogni anno, solo se ha conseguito almeno una delle categorie di redditi imponibili.

IRAP

Il decreto legislativo 446/97 ha istituito la nuova Imposta regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

E' un'imposta a carattere reale, applicabile in sede regionale, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

L'art. 10 del decreto legislativo sull'IRAP fornisce la definizione di base imponibile tassabile in relazione agli enti non commerciali.

Occorre distinguere i due seguenti casi:

1) *Svolgimento esclusivo di attività non commerciale*. La base imponibile è costituita da:

- un importo pari all'ammontare del costo relativo al personale dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail);
- a questo vanno sommati il costo relativo ai cosiddetti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati dall'art. 47 del DPR 917/86, così come riscritto, a far data dall'1 gennaio 1998, dal Dlgs. 314/97;
- inoltre, nella base imponibile andranno ricompresi i compensi erogati per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o così come disciplinati dall'art. 49, comma 2, lett. a, del DPR 917/86.

2) Ente non commerciale che svolge anche attività commerciale. In questa ipotesi, la determinazione della base imponibile, per la parte riferibile all'attività commerciale svolta, andrà determinata con le regole generali previste per le imprese, in relazione alla tipologia di contabilità utilizzata.

Gli acconti di imposta

Le imposte IRES e IRAP dovute dalla Parrocchia non si versano di regola in un'unica soluzione: sono previste due rate d'acconto e un versamento a saldo.

I redditi fondiari e le «pertinenze» degli edifici di culto

Vengono definiti come «fondiari» i redditi inerenti gli immobili che la Parrocchia possiede in proprietà o per altro diritto reale. Essi si suddividono in: redditi dei terreni e redditi dei fabbricati e vanno dichiarati, a partire dall'1 gennaio 1999, nel nuovo Modello Unico.

I terreni producono due tipi di reddito: quello dominicale e quello agrario.

Essi sono quantificati in base all'applicazione delle tariffe d'estimo in vigore dal 1° gennaio 1988, rivalutati con gli appositi coefficienti.

Per determinare il reddito prodotto dai fabbricati di proprietà della Parrocchia, va affrontato il tema degli edifici di culto e delle relative pertinenze.

Mentre l'esenzione dell'edificio di culto è sempre esistita, la non assoggettabilità alle imposte sui redditi delle pertinenze degli edifici di culto ha una storia recente. L'art. 33, c. 3, del DPR 917/86 recitava, infatti, originariamente: "Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione". E' stato solo con l'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che si è aggiunto, dopo il riferimento all'esenzione degli edifici di culto, la frase «e le loro pertinenze» (quanto previsto per le imposte dirette è stato poi ripreso nei decreti istitutivi dell'IMU e della TASI).

Per una Parrocchia, quindi, che possieda solo l'edificio di culto, con le relative pertinenze, e immobili in restauro e che non abbia altri redditi soggetti a imposta (v. n. 127) non sussiste alcun obbligo di dichiarazione.

Se, invece, la Parrocchia possiede, oltre agli immobili esenti, altri fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, essa deve dichiararli perché produttivi di reddito, in proporzione al periodo e alla quota di possesso.

I redditi di capitale

Le principali fattispecie di redditi di capitale da dichiarare che interessano la Parrocchia sono sostanzialmente tre:

- utili distribuiti da società di capitali di cui si possiedono quote o azioni (con o senza diritto al credito d'imposta);
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari;
- proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari.

Come è già stato sottolineato, per le parrocchie, come in generale per gli enti non commerciali, gli interessi su conti correnti bancari o postali e su titoli di Stato sono tassati a titolo d'imposta in ragione del 27% e non hanno quindi rilevanza ai fini della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui la Parrocchia eserciti attività commerciale.

I redditi da attività commerciale

Rinviando alla trattazione delle specifiche attività, si ricorda soltanto che si ha *reddito d'impresa* quando la Parrocchia esercita, *in modo non occasionale*, attività commerciali: scuola materna, scuole elementari e medie, cinema e teatro, libreria, bar, pensionati, case per ferie, ecc.

I redditi diversi

Vi sono varie tipologie di redditi diversi che possono interessare le Parrocchie e che vanno indicate nell'ex mod. 760/bis RL. In esso vanno indicati distintamente sia *proventi* che *costi* e *oneri* delle varie categorie di reddito. Si ricorda che i costi devono essere documentabili e pertinenti e che, in ogni caso, non possono eccedere i ricavi corrispondenti. Tra i redditi diversi maggiormente significativi per le parrocchie, si ricordano:

- quelli derivanti dall'esercizio occasionale di attività commerciali (realizzati, ad esempio, in occasione di una festa patronale);
- quelli provenienti da affitto di azienda;
- quelli ottenuti dalla vendita, anche parziale, di terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi;
- quelli costituiti dalle indennità di esproprio, qualora si opti per la tassazione ordinaria; nel qual caso la ritenuta del 20% operata dall'ente erogante a titolo d'imposta si considera effettuata a titolo di acconto e va scomputata dalle imposte totali dovute;
- quelli conseguiti dalla vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione;
- quelli derivanti dalla vendita di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti, a prescindere dal periodo trascorso dall'acquisizione e dalla circostanza che siano pervenuti per eredità o donazione;
- quelli percepiti dall'affitto di beni immobili che non sono né devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

Le imposte locali sugli immobili: IMU, TASI e Ta.Ri.

Viene riportata di seguito un'evidenza circa l'ormai abrogata I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) al fine di comprendere meglio l'imposta che l'ha sostituita I.M.U. (imposta municipale unica).

I.C.I.

Per fabbricato s'intende la singola unità immobiliare che è iscritta al catasto edilizio urbano, o che deve esserlo. Si considera invece area fabbricabile la superficie che, negli strumenti urbanistici generali o attuativi, ha destinazione edificatoria. E', infine, terreno agricolo quello adibito all'esercizio dell'attività agricola.

La legge istitutiva dell'ICI prevede una serie di esenzioni e di riduzioni che interessano da vicino le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli enti non commerciali in genere.

Le esenzioni sono indicate nel *comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*; le riduzioni nell'art. 8. Molte tra le esenzioni riguardano esplicitamente gli enti ecclesiastici; altre, di carattere più generale, e le previsioni di riduzione, possono interessarli solo in alcuni casi. Tali esenzioni e riduzioni valgono solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Le esenzioni riguardano:

- i fabbricati destinati al culto e loro pertinenze (lett. d);: sono «i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (lett. i): questa fattispecie di esenzione riguarda «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi», cioè «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

Si tratta quindi degli immobili utilizzati dai cosiddetti enti non commerciali, quali gli enti ecclesiastici (che per definizione hanno scopo di religione o di culto, quindi non commerciale), le associazioni, le fondazioni, i comitati, le IPAB. Tali immobili hanno diritto all'esenzione solo se «destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive».

La legge n. 248 del 02/12/2005 precisa che l'esenzione ICI spetta comunque a tutti gli enti non commerciali a prescindere dalla natura eventualmente commerciale della stessa.

A queste si aggiungono le «attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222», ovvero le attività di religione o di culto.

Alcune puntualizzazioni possono aiutare ad applicare correttamente questo tipo di esenzione. Si noti, anzitutto, che si parla di immobili; quindi non solo di fabbricati, ma anche di terreni agricoli e di aree fabbricabili (è esente, ad esempio, l'area fabbricabile utilizzata come campo di calcio da un'associazione sportiva). Ancora, è sufficiente che l'immobile sia utilizzato dall'ente non commerciale (non è richiesto quindi che sia di sua proprietà). Inoltre, la destinazione alle attività sopra elencate deve essere esclusiva. Circa queste ultime si può sottolineare che sono incluse anche le attività commerciali (ad esempio, grazie a questa esenzione il cinema parrocchiale è esente anche se utilizzato per cineforum o per spettacoli teatrali contro pagamento di un biglietto di ingresso: attività che rientrano tra quelle culturali). Quanto all'esenzione che interessa gli immobili destinati

esclusivamente alle attività di religione o di culto, è bene ricordare che, oltre a ricomprendere gli immobili delle parrocchie già considerati «pertinenze» degli edifici di culto, permette di sottrarre all'imposizione anche tutti gli altri immobili che gli enti ecclesiastici utilizzano esclusivamente per le attività indicate dall'art. 16 lett. a), già elencate sopra (è il caso dei seminari, dei conventi, delle sedi delle fondazioni di culto, ecc.) naturalmente, anche altri immobili delle parrocchie e degli enti ecclesiastici che non rientrano tra le «pertinenze» dell'edificio di culto e che non sono destinati alle attività propriamente di religione o di culto, sono molto probabilmente esenti in quanto destinati a una delle attività elencate dalla legge (è il caso, ad esempio, di un immobile che ospiti una scuola); quanto ai fabbricati recuperati e destinati alle attività di cui alla L. 104/92 (lett. g), si tratta dei «fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette». Anche in questo caso può essere utile evidenziare le condizioni che permettono di usufruire dell'esenzione. Vengono agevolati solo i fabbricati e deve esserci stata una dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità. Inoltre devono essere stati recuperati nel rispetto di tutte le norme previste dalla legge 104 e al fine di essere destinati alle attività assistenziali previste dalla stessa. Infine, l'esenzione è limitata al periodo in cui queste attività vengono svolte di fatto, ovvero non spetta per tutta la durata dei lavori di recupero (ma per questo periodo vale quanto detto sopra a proposito dei fabbricati in corso di recupero) o, a lavori ultimati, fin tanto che l'attività assistenziale non prenda il via.

Niente viene poi stabilito quanto al soggetto proprietario o a quello che svolge l'attività: può quindi trattarsi di immobili appartenenti a qualunque persona fisica o giuridica e di attività gestita da un singolo individuo, una società o un ente.

Possono interessare le parrocchie anche le esenzioni previste per i fabbricati destinati ad usi culturali (lett. c), quella che riguarda i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lett. b) e, infine, quella a favore dei terreni agricoli di aree montane o di collina (lett. h).

In conclusione, si può affermare che per gli enti non commerciali in genere (compresi le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici) praticamente gli unici immobili soggetti all'ICI sono quelli dati in affitto, salvo quelli concessi in locazione ad altri enti non commerciali per lo svolgimento di una delle attività previste dalla (lett. i), e le aree fabbricabili, non utilizzate per le suddette attività o per costruirci fabbricati ad esse destinati.

I.M.U.

Con il decreto legislativo 23/2011 (federalismo fiscale municipale) il legislatore ha previsto la sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con la nuova imposta municipale unica (I.M.U.) accorpandone per il reddito fondiario l'IRPEF.

Il decreto prevede l'attuazione in due fasi: la prima dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, con l'introduzione della cedolare secca (facoltà di determinazione del reddito fondiario in alternativa al regime ordinario); e la seconda fase, dal 2014, in cui è prevista l'entrata in vigore dell'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta municipale secondaria.

L'entrata in vigore dell'IMU propria è stata anticipata, in forma sperimentale e con una serie di significative differenze, al 1/1/2012 e durerà fino al 31/12/2014 per essere poi sostituita nel 2015 dall'IMU originariamente concepita nel D.lgs 23/2011 (articolo 13 del cosiddetto Decreto Salva Italia).

APPLICAZIONE: AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Ambito soggettivo:

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:

- il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (sono inclusi i terreni e le aree edificabili) a qualsiasi uso destinati;
- concessionario di aree demaniali;
- il locatario, di immobili concessi in locazione finanziaria (compresi quelli da costruire o in corso di costruzione) a decorrere per dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ambito oggettivo:

Gli immobili oggetto dell'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, secondo la definizione del decreto ICI, in forza del quale deve intendersi:

- per fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante l'area occupata dal fabbricato e quella dalle sue pertinenze; i fabbricati in costruzione sono soggetti dalla data di ultimazione lavori, ovvero, se antecedente, dalla data di primo utilizzo.
- per aree fabbricabili: un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato nel territorio, indipendentemente dall'approvazione del regime e dall'adozione di strumenti attuativi.
- per terreno agricolo si intende quello adibito all'esercizio dell'attività agricola secondo l'articolo 2135 del codice civile.

Differenze con l'ICI circa l'ambito oggettivo:

Rispetto all'I.C.I. l'ambito oggettivo dell'IMU include due tipologie di fabbricati prima escluse: le abitazioni principali con le relative pertinenze e i fabbricati rurali.

Ambito d'esenzione al pagamento dell'I.M.U.:

Fermo restando che l'esenzione dipende ancora dalla destinazione dell'immobile a uno o più delle nove attività previste dal legislatore già nel 1992 (**Decreto Legislativo del 30/12/1992 n. 504 art. 7**) (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e/o culto), la novità consiste nel richiedere il loro svolgimento "con modalità non commerciali" il cui significato univoco dipende dalla possibilità di <definire con assoluto rigore, trasparenza, l'esatto confine tra attività commerciale e non commerciale>. In riferimento all'attività didattica scolastica si considera non commerciale quando conforme all'art. 1 della legge n. 62/2000 (paritaria).

Inoltre all'inciso modalità non commerciali viene accorpato quello di "modalità non lucrative" assumendo quindi maggiore importanza la natura ed il fine della conduzione. Ciò comporta che l'agevolazione sia riservata solo a quelle modalità di svolgimento delle attività che garantiscono un significativo beneficio per la collettività.

Penalizzazioni:

Nell'I.M.U. a differenza dell'I.C.I. non è prevista l'esenzione per gli immobili di interesse storico ed artistico, cioè quelli soggetti a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004.

CONCLUSIONI:

Sono esenti dal pagamento dell'I.M.U. tutte le chiese, case canoniche, locali pastorali, terreni agricoli, che non effettuino al loro interno attività commerciali/lucrative.

TASI

- **l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)**, ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura

e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vediamo in breve la normativa e i motivi d'esenzione:

- **i commi 669 e 671** del predetto articolo di Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- **i commi 675 e 676** prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- **ai sensi del comma 677** il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base per il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre.

- **ai sensi del comma 678** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Esenzioni:

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Per tale motivo sono da intendersi esenti dalla TASI gli immobili e le loro pertinenze destinati all'esercizio del culto e della pastorale e quegli immobili destinati alle funzioni peculiari dell'ente ecclesiastico che mantengono saldo il criterio "non commerciale".

Altre imposte

Tra le altre tasse comunali che possono interessare la Parrocchia c'è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Essa è regolamentata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Spetta a ciascun Comune predisporre un regolamento in materia, con il quale stabilire i coefficienti per il calcolo della tassa, individuare le categorie di immobili, precisare le agevolazioni. Occorre verificare che i fabbricati parrocchiali vengano classificati in categorie corrispondenti alla loro tipologia (n.b.: L'art. 68, comma 2 del D.lgs. prevede esplicitamente la categoria degli immobili destinati ad attività religiose) e procedere agli adempimenti richiesti dalla legge (denunce, versamenti, ecc.).

In materia di riordino dei tributi locali l'art. 63 del D.lgs. 446/97, 448/98, art. 32 comma 14 sancisce la facoltà per comuni e province di istituire un canone.

L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Inizio attività e richiesta del numero di partita IVA

Il numero di partita IVA viene attribuito dall'Ufficio competente esclusivamente ai soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione e che ne fanno espressa denuncia. Possedere, pertanto, un numero di partita IVA presuppone lo svolgimento di un'attività economica rilevante ai fini del tributo e comporta, di conseguenza, l'adempimento degli obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione annuale e la tenuta dei libri IVA. Il numero di partita IVA non deve essere richiesto, in assenza d'attività commerciale, per eventuali acquisti presso mercati all'ingrosso riservati ad operatori commerciali, né per soddisfare richieste di fornitori ai quali basta comunicare il codice fiscale della Parrocchia (vedi n. 121). Il numero di partita IVA è unico, anche in presenza di più attività commerciali, perché viene attribuito all'ente (Parrocchia) come soggetto di diritto.

L'inizio dell'esercizio di un'attività commerciale deve essere segnalato anche in via telematica all'Ufficio IVA competente entro 30 giorni, utilizzando gli appositi modelli di richiesta di attribuzione del numero di partita IVA. Nel modello di comunicazione va indicato che la Parrocchia possiede già un numero di codice fiscale, che andrà ancora utilizzato per tutti i rapporti con rilevanza fiscale riguardanti attività istituzionali (non commerciali) della Parrocchia.

Sempre entro 30 giorno deve essere segnalata anche in via telematica ogni variazione di dati come la modifica del rappresentante legale (cambio del Parroco), l'inizio di una nuova attività che si aggiunge alla prima (ad es. una parrocchia che già gestisce una scuola materna e ha deciso di aprire un bar), la cessazione di tutte o di alcune attività.

Eventuali irregolarità circa il numero di partita IVA vanno tempestivamente corrette. Rivolgendosi al competente Ufficio.

Costruzione e ristrutturazione di edifici. Aliquota agevolata

Gli immobili parrocchiali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali rientrano tra le *opere di urbanizzazione secondaria*. Con le modifiche alle aliquote IVA divenute definitive con la legge di conversione del D.L. 331/93, venne stabilito che alle prestazioni di servizi e alla cessione dei beni (escluse le materie prime e semilavorate) relativi alla costruzione di nuovi fabbricati di questo tipo era applicabile l'aliquota agevolata del 9%. Tale aliquota è stata elevata al 10% per effetto del D.L. 328/97 a partire dal 1° ottobre 1997.

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione sugli stessi immobili, occorre innanzitutto distinguere la natura degli interventi così come definiti dall'art. 31 della legge 457/78: le cessioni di beni (escluse le materie prime e semilavorate) le prestazioni di servizi per gli interventi corrispondenti alle lettere c), d) ed e) rientrano tra le operazioni con aliquota agevolata al 10%; le cessioni e le prestazioni di servizi per gli interventi corrispondenti alle lett. a) e b) sono soggetti all'aliquota normale del 22%. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione è opportuno esibire ai fornitori di beni o di servizi l'autorizzazione comunale, di cui risulti l'esatta definizione degli interventi.

E' utile riportare la trascrizione dei vari tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio come definiti dall'art. 31 della legge 457/78:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale».

L'aliquota agevolata si applica a condizione che la costruzione degli edifici o gli interventi di recupero su di essi siano effettuati in base a contratti di appalto. Si tenga presente che non rientra nella nozione di appalto, e non usufruisce dell'agevolazione, la prestazione del professionista (architetto, geometra, ecc.).

Quanto ai beni impiegati nelle opere d'intervento edilizio agevolato, la normativa stabilisce che sono assoggettabili all'aliquota del 10% le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime ed i semilavorati. Per *beni* s'intendono prodotti finiti che mantengono, ad opera ultimata, la loro individualità (serramenti, caldaie, sanitari) e l'agevolazione si estende al servizio della posa in opera. Per *materie prime* e semilavorate si intendono prodotti che, a costruzione ultimata, perdono la propria individualità (piastrelle, tegole, calce, cemento), ai quali verrà applicata l'aliquota loro propria.

Altre imposte indirette

INVIM

L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), istituita dal DPR 643/72, si applica sull'incremento di valore di terreni e fabbricati in occasione del trasferimento della titolarità dell'immobile da un soggetto ad un altro oppure al compimento del decennio di ininterrotto possesso da parte di uno stesso proprietario (INVIM decennale).

E' più volte accaduto che il contribuente sia stato chiamato a versare l'INVIM decennale con anticipo sulla scadenza: è il caso della cosiddetta INVIM straordinaria o anticipata (ad es. nel 1991).

Con il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è cessata l'applicazione di questa imposta: a partire dal 1° gennaio 1993 gli incrementi di valore degli immobili non sono più tassabili. L'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 è invece ancora soggetto all'imposta. Ad esempio, se nel giugno del 1999 si vende un immobile acquistato nel dicembre 1991, occorre pagare l'imposta sull'incremento di valore avvenuto tra questa data e il 31 dicembre 1992.

Soppressione dell'imposta dal 1° gennaio 2003.

L'art. 15, che regola le esenzioni e le agevolazioni, ha previsto l'esenzione dall'INVIM in caso di acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, da parte di enti riconosciuti (quindi anche le parrocchie), purché essi abbiano «*scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità*» (e quindi, per l'equiparazione di cui all'art. 7 n. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato, anche di religione o di culto)

La Parrocchia era inoltre esente dall'INVIM decennale, anche anticipata per gli immobili destinati al culto o ad attività istituzionali; mentre per gli altri immobili eventualmente posseduti l'imposta era ridotta al 50%.

Quando viene alienato un immobile di proprietà parrocchiale, mentre il valore finale va calcolato con il riferimento al 31 dicembre 1992, per quello iniziale occorre distinguere tre casi (cf. Circolare del Ministero delle Finanze del 20.9.1986. n. 1/306/T, concernente gli immobili degli Istituti per il sostentamento del clero, ma applicabile per analogia a quelli delle parrocchie):

1. se l'immobile era di proprietà del precedente ente chiesa parrocchiale, il valore è quello alla data di riconoscimento civile della parrocchia e del contemporaneo trasferimento alla stessa dell'immobile (trasferimento avvenuto in esenzione INVIM, ma sufficiente ad interrompere l'incremento di valore);
2. se l'immobile era di proprietà dell'ex beneficio parrocchiale e, una volta trasferito all'Istituto per il sostentamento del clero, è stato con provvedimento del Vescovo ritrasferito alla Parrocchia, la data da tenere presente è quella del decreto vescovile;
3. se l'immobile è stato acquisito dalla Parrocchia dopo il suo riconoscimento civile, ma prima del 31 dicembre 1992, il termine di riferimento è la data di acquisizione

Registro

L'imposta di registro (cf. Testo Unico approvato con DPR 131/86) si applica in occasione della registrazione di atti, in particolare quelli relativi alle imprese e società e quelli concernenti gli immobili.

Non ci sono particolarità per la Parrocchia se non l'esenzione totale prevista dall'art. 55 del D.lgs. 346/90 (Testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni) per la registrazione di atti di donazione o successione a favore di essa (l'imposta non è dovuta neppure in misura fissa).

Va ricordata la necessità di registrare obbligatoriamente i contratti di locazione entro 30 giorni dalla stipula.

L'imposta è proporzionale all'ammontare del canone (2%), con un importo minimo di Euro 51,65. Successivamente, entro 20 giorni dall'inizio di ogni annualità, va corrisposta l'imposta annuale (solitamente essa resta a carico in parti uguali tra locatore e conduttore).

Qualora il contratto di locazione sia soggetto ad IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa.

Infine si tenga presente l'opportunità di registrare, allo scopo di avere certezza sui contenuti e sulla data, le scritture private stipulate dalla Parrocchia con terzi (ad es. un contratto di comodato).

Successioni e donazioni

L'art. 3 del Testo unico sulle successioni e donazioni (D.lgs. 346/90) stabilisce l'esenzione per i trasferimenti a favore di enti legalmente riconosciuti «*che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione, o altre finalità di pubblica utilità*». Stante l'equiparazione, stabilita dal Concordato, degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con gli enti aventi finalità di beneficenza o istruzione, l'esenzione riguarda anche le parrocchie.

In caso di accettazione di un'eredità o legato va tenuta presente la necessità che la parrocchia presenti la dichiarazione di successione entro 12 mesi. Tale termine decorre dalla data del decreto di autorizzazione ad accettare, ma solo se la richiesta di autorizzazione sia stata inoltrata all'Ordinario entro 3 mesi dalla morte del testatore.

In caso di ritardo nel presentare la domanda d'autorizzazione ad acquisire l'eredità o il legato, si è tenuti a presentare la dichiarazione entro 6 mesi dalla morte.

Ipotecarie e catastali

La Parrocchia è soggetta a queste imposte solo in caso di acquisto a titolo oneroso (l'aliquota è 2% per l'imposta di trascrizione e 1% per quella catastale). Invece i trasferimenti a suo favore per donazione o per successione sono esenti da entrambe le imposte in forza rispettivamente dell'art. 1 e dell'art. 10 del D.lgs 347/90 (Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali).

Bollo

Circa questa imposta esiste l'esenzione per le quietanze rilasciate a fronte di oblazioni (cf. art. 8 all. B, DPR 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni). L'esenzione fa riferimento alla finalità di beneficenza a cui le finalità di culto o di religione sono equiparate.

Imposta sugli spettacoli

L'imposta si applica a tutto ciò che è classificabile come spettacolo (cinema, teatro, sfilate, giochi, attività sportive, ecc.) a prescindere dal carattere commerciale rivestito dall'attività in questione, compresi spettacoli di beneficenza.

In concreto occorre fare riferimento alla Tariffa allegata al DPR 640/72, che elenca i vari tipi di spettacolo e l'aliquota a essi applicabile.

L'imposta è riscossa dalla SIAE, anche quando non c'è obbligo di corresponsione alla stessa di diritti d'autore.

L'imposta è calcolata a partire dalla distinta d'incasso che deve essere compilata e sottoscritta a cura dell'organizzatore dello spettacolo.

Compensi connessi al diritto d'autore per l'utilizzazione di musica registrata

Il 22 giugno 2005 è stata firmata dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Società Consortile Fonografici (SCF) una "Convenzione circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti connessi al diritto d'autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici per l'utilizzazione di musica registrata".

Mediante la convenzione si adempie l'obbligo stabilito dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituita dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e modificata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68), che prevede il diritto a un compenso in favore del produttore di fonogrammi (dischi, CD, musicassette, ecc.), distinto da quello dovuto agli artisti interpreti ed esecutori e corrisposto alla SIAE, per qualsiasi utilizzazione pubblica dei fonogrammi. Il compenso è dovuto anche nel caso in cui la pubblica utilizzazione avvenga senza scopo di lucro (art. 73 bis, comma 1, della legge n. 633/1941).

La convenzione fissa la misura del compenso dovuto dagli enti che utilizzano per le loro attività musica incisa, registrata, video o radiodiffusa. Possono aderirvi tutti gli enti ecclesiastici nonché i soggetti di natura ecclesiale collegati agli enti ecclesiastici. La sottoscrizione dell'adesione comporta la sanzione automatica di quanto eventualmente dovuto in passato. E' possibile versare in un'unica rata l'importo dovuto per tre anni, ottenendo la riduzione del 50%. L'adesione alla convenzione per l'anno corrente non comporta il rinnovo automatico per gli anni a venire.